

Repertorio n. 87229

Raccolta n. 32508

**ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' CONSORTILE**

**A RESPONSABILITA' LIMITATA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

Il 22 (ventidue) dicembre 2022 (duemilaventidue), in Venezia-Mestre, nel mio studio in Corte dell'Orologio n. 1.

Innanzi a me **STEFANO BANDIERAMONTE**, Notaio in Mestre, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Venezia, senza l'assistenza di testimoni,

SONO PRESENTI:

Zennaro Andrea Giovanni, nato a Chioggia (VE) il 16 maggio 1981, domiciliato per questo atto presso la sede dell'ente, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante di:

- "Centro Servizi Anziani di Chioggia Felice Federico Casson", con sede in Chioggia (VE), Via del Boschetto n. 4/F, Codice Fiscale 02148450279;

Giannuzzi Anna Maria, nata ad Alessandria (AL) il 6 gennaio 1934, domiciliata per questo atto presso la sede dell'ente, la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante di:

- "Residenza Riviera del Brenta", con sede in Dolo (VE), Via Garibaldi n. 73, Codice Fiscale 82004730279;

Favaretto Gianangelo, nato a Mirano (VE) il 23 febbraio 1958, domiciliato per questo atto presso la sede dell'ente, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante di:

- "Ipab Luigi Mariutto", con sede in Mirano (VE), Via Zinelli n. 1, Codice Fiscale 82005070279.

I costituiti, cittadini italiani, nelle qualità di rappresentanti degli enti di cui sopra costituiti in Italia, delle cui identità personali, qualifiche e poteri, io Notaio sono certo, nelle rispettive qualità, convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 - E' costituita una società consortile con denominazione "GERAS Servizi alla Persona S.C.A.R.L."

ART. 2 - La società consortile ha sede legale nel Comune di Mirano (VE). L'indirizzo ai fini dell'iscrizione nel Registro Imprese è Mirano (VE), Via Zinelli n. 1.

ART. 3 - OGGETTO (come riportato nell'art. 3 dello statuto)

"3.1. La società ha scopo prevalente consortile.

3.2. La Società ha per oggetto la produzione di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci, nonché l'erogazione di servizi ed attività agli stessi connessi e/o complementari, strumentali agli enti partecipanti. Essa realizza l'organizzazione comune delle imprese socie per l'ottimizzazione delle capacità tecniche, amministrative e gestionali dei singoli soci e consentire l'economicità dell'azione degli stessi.

3.3. In particolare, la società consortile ha per oggetto:

Registrato a Venezia

il 09/01/2023

al n° 323 Serie 1T

€ 356,00

- a) le attività amministrative e di supporto organizzativo a quelle poste in essere dai consorziati;
- b) la predisposizione, il coordinamento, la formazione e il tutoring per la gestione di servizi socio sanitari;
- c) l'organizzazione e la gestione, in tutte le forme consentite, di servizi strumentali all'assistenza alla persona intesa come cura, mantenimento, riabilitazione, recupero, rieducazione psico-motoria, servizi alla persona, ecc, nonché l'organizzazione e la gestione, in tutte le forme consentite, di servizi strumentali all'assistenza infermieristica e socio-assistenziale, assistenza sanitaria e prestazioni riabilitative di fisioterapia, assistenza psico-pedagogica, didattica, educativa e di formazione professionale;
- d) l'erogazione di servizi complementari a quelli già descritti, utili per rendere più efficaci e completi i servizi stessi (quali trasporto di persone e di cose, servizi per l'organizzazione ed il corretto funzionamento delle strutture residenziali, indagini territoriali, servizi di autolettiga e di pronto intervento, telesoccorso e telecontrollo; servizi di pulizia di persone e ambienti; ecc.);
- e) l'organizzazione e promozione di seminari, convegni e corsi di formazione su tematiche legate all'assistenza sociale e sanitaria.

3.4. La società potrà altresì compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, assumere nel rispetto della legge interessenze e partecipazioni in altre società o altri enti di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie, anche reali.

3.5. L'attività deve essere svolta nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. Qualora debbano essere svolte attività per le quali la legge richieda l'iscrizione in appositi albi professionali, tali attività saranno poste in essere esclusivamente da soggetti muniti dei necessari titoli abilitativi di natura socio-assistenziale, sanitaria ed educativa, pertinente, connessa ed affine a quelle elencate.

3.6. La Società dovrà in ogni caso assicurare lo svolgimento della propria attività in via prevalente in favore degli enti pubblici soci nel rispetto dei limiti fissati dalla legge, intendendosi che oltre l'80% del suo fatturato dovrà essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidategli dai propri soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

3.7. Per il perseguimento del proprio oggetto sociale e per la gestione sociale la società opera a mezzo della propria

struttura e organizzazione, nonché della struttura, dei servizi e know how resi o posti a disposizione dai soci con il coordinamento della società e secondo i contenuti e le modalità prestazionali disciplinati in appositi atti di regolamentazione.".

ART. 4 - La società consortile ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2042 (duemilaquarantadue).

ART. 5 - Il fondo consortile, pari ad euro 10.200,00 (diecimiladuecento virgola zerozero), viene sottoscritto come segue:

- "Centro Servizi Anziani di Chioggia Felice Federico Casson", una quota di euro 3.400,00 (tremilaquattrocento virgola zerozero) di cui versati euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zerozero);

- "Residenza Riviera del Brenta", una quota di euro 3.400,00 (tremilaquattrocento virgola zerozero) di cui versati euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zerozero);

- "Ipab Luigi Mariutto", una quota di euro 3.400,00 (tremilaquattrocento virgola zerozero) interamente versati.

Nelle mani dell'organo amministrativo in seguito nominato è stato versato dai soci parte del capitale sociale e precisamente una somma pari ad euro 8.400,00 (ottomilaquattrocento virgola zerozero) mediante 3 (tre) assegni circolari, muniti della clausola "non trasferibile", che in fotocopia si allegano al presente atto sotto l'unica lettera "A" e dalla cui lettura io notaio vengo dispensato.

L'organo amministrativo dichiara di aver ricevuto le predette somme ed attesta che il capitale sociale risulta di euro 10.200,00 (diecimiladuecento virgola zerozero) versato per euro 8.400,00 (ottomilaquattrocento virgola zerozero). Il residuo sarà versato a richiesta dell'Organo Amministrativo.

ART. 6 - Le norme relative al funzionamento della società consortile sono contenute nello statuto che, predisposto su indicazione di consulenti, si allega al presente atto sotto la lettera "B" e che costituisce parte integrante del presente atto.

ART. 7 - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) membri, che durano in carica fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque), in persona di GIANNUZZI Anna Maria, nata ad Alessandria (AL) il 6 gennaio 1934, residente a Venezia-Mestre (VE), località Carpenedo, Via Antonio Fradeletto n. 6, Codice Fiscale GNN NMR 34A46 A182K, Presidente, FAVARETTO Gianangelo, nato a Mirano (VE) il 23 febbraio 1958, residente a Mirano (VE), Via A. Moro n. 63/B, Codice Fiscale FVR GNG 58B23 F2410, Vice Presidente e ZENNARO Andrea Giovanni, nato a Chioggia (VE) il 16 maggio 1981, residente a Chioggia (VE), Vicolo Salice n. 9, Codice Fiscale ZNN NRG 81E16 C638L, Consigliere, che accettano e dichiarano di trovarsi nelle condizioni richieste dalla legge per la ca-

rica, ed in particolare dichiarano l'inesistenza a proprio carico delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 c.c. e di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in uno stato membro UE.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della società con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Viene altresì nominata quale Revisore Legale della società, che dura in carica fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque), la dott.ssa Fazzana Roberta, nata a Padova (PD) il 25 ottobre 1964, residente a San Dona' di Piave (VE), Via Jesolo n. 38/9, Codice Fiscale FZZ RRT 64R65 G224R, iscritta al Registro dei Revisori Legali con provvedimento del 26 aprile 1995, G.U. n. 32bis del 28 aprile 1995 al n. 63090 e all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia al n. 573/A, che ha accettato e dichiarato di trovarsi nelle condizioni richieste dalla legge per la carica.

ART. 8 - Il primo esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitre) al fine di evitare un bilancio infrannuale non significativo.

ART. 9 - Le spese di costituzione, ammontanti approssimativamente ad euro 3.200,00 (tremiladuecento virgola zerozero) sono a carico della società.

D e l  
presente atto, scritto in parte a macchina ed a mano da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio su due fogli per otto facciate, ho dato lettura, unitamente all'allegato "B", agli intervenuti che lo sottoscrivono con me Notaio alle ore tredici.

FIRMATO: Anna Maria GIACOMUZZI - Gianangelo FAVARETTO - Andrea Giovanni ZENNARO

STEFANO BANDIERAMONTE Notaio (Sigillo)

Allegato A

al n. 84228 di repertorio  
e al n. 32508 di raccolta

ABI: 06230-7  
CAB: 12799-3  
ISO: ITALIA (IT)

MIRANO || 21/12/2022 euro 3.400 00

**CRÉDIT AGRICOLE**

NON TRASFERIBILE

Crédit Agricole Italia S.p.A. pagherà a vista per questo assegno circolare



euro TREMILAQUATTROCENTO/00

a GERAS SERV. ALLA PERSONA SOC. CONSORTILE

Crédit Agricole Italia S.p.A.  
3337 AG. DI MIRANO

2300801110-10 Migliaia vale fino a euro Centinaia  
2300801110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10.000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
⑈2300801110⑈ 6230012799⑈ 99999999⑈

CHIOGGIA || 04/07/2022 euro \*\*2.500,00\*\*

3085-2 / 20061-6 3004131009-04 - Mod. 010021

**INTESA SANPAOLO**

ABI 3069-2  
CAB 20091-5  
Codice ISO: Italia (IT)

NON TRASFERIBILE

Intesa Sanpaolo S.p.A. pagherà a vista per questo assegno circolare



euro \*\*DUEMILACINQUECENTO/00\*\*\*\*\*

a GERAS SERVIZI ALLA PERSONA S.C.A.R.L.

Intesa Sanpaolo S.p.A.

3504121898-04 Migliaia VALE FINO A euro Centinaia  
3504121898 0 1 2 3 4 5 5.000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
⑈3504121898⑈ 3085200000⑈ 99999999⑈

**MONTE DEI PASCHI DI SIENA BANCA DAL 1472**

CAMPONOGARA || 22062022 \*\*\*\*\*250000 euro

ABI 1030-5  
CAB 14260-5 - ITALIA (IT)

NON TRASFERIBILE

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.  
Sede Sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3

www.mps.it - Capitale Sociale: euro 10.326.818.260,14 alla data del 20/12/2017 - Codice Fiscale n. 00000000526 - Gruppo Banche Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030-5 - Codice Gruppo 1030-5 - Istituto di Affiliazione alla Banca d'Italia al n. 3274 - Affiliata al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

Banca Monte dei Paschi di Siena pagherà a vista per questo assegno circolare



euro DUEMILACINQUECENTO/00

a GERAS SERVIZI ALLA PERSONA SOC. CONS. ARL

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.  
CAMPONOGARA

902 6080882825-04 Migliaia vale fino a euro Centinaia  
9026080882825 2 3 4 5 6 7 8 9 10 euro 10 mila 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
⑈9026080882825⑈ 1409300142250⑈ 99999999⑈

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**Allegato B**  
**al n. 87229 di repertorio**  
**e al n. 32508 di raccolta**  
**STATUTO**

**Art. 1 - Denominazione.**

1.1 È costituita, ai sensi dell'articolo 2615 ter del Codice Civile, la società consortile a responsabilità limitata denominata "GERAS Servizi alla Persona S.C.A.R.L.".

1.2. Possono essere soci della Società consortile:

a. gli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficenza, aventi sede nel territorio della Regione Veneto;

b. altri enti pubblici, nonché enti e/o società a totale controllo pubblico, aventi sedi nel territorio della Regione Veneto svolgenti attività d'impresa nel campo socio-assistenziale e/o socio sanitario.

**Art. 2 - Sede della Società e domicilio soci.**

2.1. La società ha sede nel Comune di Mirano.

2.2. Con decisione dei soci si potranno istituire o sopprimere sedi secondarie e trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

2.3. Il domicilio dei soci è quello risultante ai sensi di legge; è onere del socio comunicare ogni mutamento.

**Art. 3 - Scopo e Oggetto sociale.**

3.1. La società ha scopo prevalente consortile.

3.2. La Società ha per oggetto la produzione di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci, nonché l'erogazione di servizi ed attività agli stessi connessi e/o complementari, strumentali agli enti partecipanti. Essa realizza l'organizzazione comune delle imprese socie per l'ottimizzazione delle capacità tecniche, amministrative e gestionali dei singoli soci e consentire l'economicità dell'azione degli stessi.

3.3. In particolare, la società consortile ha per oggetto:

a) le attività amministrative e di supporto organizzativo a quelle poste in essere dai consorziati;

b) la predisposizione, il coordinamento, la formazione e il tutoring per la gestione di servizi socio sanitari;

c) l'organizzazione e la gestione, in tutte le forme consentite, di servizi strumentali all'assistenza alla persona intesa come cura, mantenimento, riabilitazione, recupero, rieducazione psico-motoria, servizi alla persona, ecc, nonché l'organizzazione e la gestione, in tutte le forme consentite, di servizi strumentali all'assistenza infermieristica e socio-assistenziale, assistenza sanitaria e prestazioni riabilitative di fisioterapia, assistenza psico-pedagogica, didattica, educativa e di formazione professionale;

d) l'erogazione di servizi complementari a quelli già

descritti, utili per rendere più efficaci e completi i servizi stessi (quali trasporto di persone e di cose, servizi per l'organizzazione ed il corretto funzionamento delle strutture residenziali, indagini territoriali, servizi di autolettiga e di pronto intervento, telesoccorso e telecontrollo; servizi di pulizia di persone e ambienti; ecc.);

e) l'organizzazione e promozione di seminari, convegni e corsi di formazione su tematiche legate all'assistenza sociale e sanitaria.

3.4. La società potrà altresì compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, assumere nel rispetto della legge interessenze e partecipazioni in altre società o altri enti di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fideiussioni e altre garanzie, anche reali.

3.5. L'attività deve essere svolta nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. Qualora debbano essere svolte attività per le quali la legge richieda l'iscrizione in appositi albi professionali, tali attività saranno poste in essere esclusivamente da soggetti muniti dei necessari titoli abilitativi di natura socio-assistenziale, sanitaria ed educativa, pertinente, connessa ed affine a quelle elencate.

3.6. La Società dovrà in ogni caso assicurare lo svolgimento della propria attività in via prevalente in favore degli enti pubblici soci nel rispetto dei limiti fissati dalla legge, intendendosi che oltre l'80% del suo fatturato dovrà essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidategli dai propri soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

3.7. Per il perseguimento del proprio oggetto sociale e per la gestione sociale la società opera a mezzo della propria struttura e organizzazione, nonché della struttura, dei servizi e know how resi o posti a disposizione dai soci con il coordinamento della società e secondo i contenuti e le modalità prestazionali disciplinati in appositi atti di regolamentazione.

#### **Art. 4 - Natura della Società e controllo analogo**

4.1. La struttura e l'organizzazione societaria sono e saranno conformate al modello della società totalmente pubblica in *house providing*.

Pertanto, i soci esercitano congiuntamente e/o disgiuntamente sulla società, nell'ambito delle rispettive aree di interesse e, in ogni caso, nei limiti di legge, un controllo analogo a

quello esercitato sui propri uffici interni.

Tale controllo analogo si concretizza in speciali poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sulla società e sulle attività della stessa, al fine di assicurare il perseguimento dell'oggetto sociale, la vocazione non commerciale della società e la conformità delle attività svolte all'interesse pubblico dei soci.

Al fine di assicurare un effettivo controllo congiunto da parte dei soci sulla società e sulle attività dalla stessa svolte, che sia analogo a quello esercitato dai soci sui propri servizi, gli enti soci svolgono congiuntamente le seguenti funzioni:

- a- le funzioni di indirizzo, di programmazione e di controllo nonché di informazione sull'attività svolta dalla società, nel rispetto della normativa vigente in materia di *in house providing*;
- b- le funzioni di indirizzo, di programmazione e di controllo nonché di informazione sulla società, nel rispetto della normativa vigente in materia di *in house providing*.

Il controllo analogo congiunto dei soci sulla società e sulle sue attività ha carattere preventivo, contestuale e successivo e si articola in tre principali livelli:

- a) livello strategico (indirizzo e controllo societario);
- b) livello di coordinamento e monitoraggio (indirizzo e controllo economico-finanziario);
- c) livello gestionale (indirizzo e controllo sull'efficienza ed efficacia dei servizi).

Le attività di indirizzo, programmazione e controllo congiunto da parte degli enti soci sono previste e garantite dal presente statuto, dalla stipula di patti parasociali nonché di apposito regolamento consortile che disciplinano le modalità di esercizio del controllo analogo anche mediante uno o più organismi preposti.

**Art. 5 - Durata.**

5.1. La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2042 (duemilaquarantadue) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

**Art. 6 - Capitale e finanziamenti.**

6.1. Il capitale sociale è di Euro 10.200,00 (diecimiladuecento virgola zerozero) diviso in quote ai sensi di legge.

6.2. Il capitale sociale può essere aumentato, nel rispetto della legge, anche con il conferimento di crediti e di beni in natura ed in genere di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

6.3. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite non è necessario il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione sulla situazione patrimoniale e delle osservazioni di cui all'art. 2482 bis, comma 2 del Codice

Civile, potendo le stesse essere esibite ai soci per la prima volta direttamente in Assemblea.

6.4. Per ogni ipotesi di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti si applica l'art. 2481 bis C.C., fermo restando che i soci hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione di quote non optate da altri soci con le modalità stabilite nella decisione di aumento. Se nulla fosse stabilito si rinvia all'art. 2441 C.c..

Solo nelle ipotesi di non esercizio del diritto di opzione e di prelazione l'Organo Amministrativo può eseguire il collocamento presso terzi a meno che la decisione di aumento di capitale non lo escluda.

6.5. La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, il tutto nel rispetto delle normative vigenti con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico ed all'art. 2467 C.c..

#### **Art.7 - Contributi dei soci.**

7.1. La società potrà richiedere ai soci contributi annuali che saranno determinati dall'assemblea dei soci, su proposta dell'organo amministrativo, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi del capitale sociale.

#### **Art. 8 - Ammissione di nuovi soci e trasferimento delle partecipazioni.**

8.1. Possono entrare a far parte della Società unicamente i soggetti indicati all'art. 1 del presente statuto.

8.2. Ai fini dell'ammissione, ogni aspirante socio dovrà inviare alla Società apposita domanda.

8.3. L'ammissione è subordinata al gradimento dei soci che deliberano in Assemblea all'unanimità, valutando, oltre al possesso dei requisiti indicati all'art. 1, la possibilità dell'aspirante socio di concorrere al raggiungimento dell'oggetto sociale, tenuto conto di quanto previsto all'art. 4.

8.4. Le quote di partecipazione non sono trasferibili a terzi né possono essere volontariamente sottoposte ad usufrutto, cedute in pegno o in garanzia, salvo deliberazione unanime dell'Assemblea dei soci da assumersi senza tenere conto delle quote possedute dal socio cedente. Spetta in tal caso al socio il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 C.c..

8.5. In caso di trasferimento della quota ad altro socio, non è richiesto il gradimento di cui al comma precedente. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di prelazione degli altri soci.

#### **Art. 9 - Recesso.**

9.1. Oltre ai casi previsti dalla legge, il recesso è ammesso nel caso in cui il socio motivatamente non condivide più le finalità consortili stabilite nel presente statuto e può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota

posseduta.

9.2. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo con le modalità indicate all'art. 26 del presente Statuto. La comunicazione deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel relativo libro, della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Sono salvi i diversi termini previsti inderogabilmente dalla legge. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta nella sede della società. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro trenta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. I soci che recedono non hanno diritto al rimborso della quota parte del patrimonio consortile.

**Art. 10- Esclusione.**

10.1. Fermo quanto previsto dall'art. 2466 C.c. il socio può essere escluso dalla società consortile per i seguenti motivi:

- qualora sia soggetto ad un qualsiasi provvedimento sanzionatorio e/o cautelare irrogato da un organismo e/o autorità preposta;
- qualora sia posto in stato di liquidazione, venga dichiarato fallito, sottoposto ad altra procedura concorsuale;
- qualora abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali o delle deliberazioni degli organi della società consortile;
- qualora non sia più in grado di partecipare al conseguimento degli scopi sociali o abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- qualora abbia interessi contrari alla società consortile;

La sussistenza delle cause di esclusione è accertata dall'Assemblea, che delibera sull'esclusione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i 2/3 del capitale sociale non computandosi la quota del socio interessato dal provvedimento.

10.2. La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso con le modalità indicate all'art. 26 del presente Statuto, a cura dell'Organo Amministrativo.

L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di notificazione di cui sopra.

10.3. Il socio escluso non avrà diritto al rimborso della partecipazione.

**Art. 11 - Decisioni dei soci.**

11.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

11.2. I soci partecipano allo svolgimento delle attività consortili attraverso le decisioni deliberate ed esercitano il controllo congiunto analogo a quello esercitato sui propri uffici, nelle forme e nelle modalità da essi stabilite.

11.3. Sono riservate in ogni caso alla competenza dei soci:

- a) la definizione degli indirizzi relativi all'assetto organizzativo della Società;
- b) l'approvazione degli atti d'indirizzo con i quali gli Enti soci fissano obiettivi specifici annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale;
- c) l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale ed annuale, nonché il relativo budget per area di attività;
- d) l'approvazione del bilancio consuntivo di ogni esercizio finanziario, con rendicontazione gestionale per area di attività;
- e) la determinazione dei contributi consortili annuali a carico dei soci;
- f) l'approvazione del piano strategico e del piano operativo, come sottoposti dall'organo di amministrazione;
- g) l'approvazione della relazione annuale sullo stato di attuazione del piano strategico e del piano operativo;
- h) la determinazione delle garanzie sussidiarie che i soci dovranno fornire alla Società;
- i) la nomina e la revoca dell'organo di amministrazione con la determinazione del relativo compenso. Nel caso di organo collegiale, la nomina e la revoca del Presidente nonché, esclusivamente al fine di sostituire il Presidente, la nomina del Vicepresidente; a questi ultimi non possono essere attribuiti, in relazione a detta carica, deleghe o compensi ulteriori rispetto a quelli già deliberati dall'Assemblea dei soci;
- j) qualora ritenuto opportuno, la nomina e la revoca di uno o più Direttori o Vice Direttori, eventualmente specializzati per ambiti di competenza, con determinazione del relativo compenso;
- k) la nomina dell'organo di controllo, con determinazione del relativo compenso con rispetto di quanto previsto dall'art. 21 del presente Statuto;
- l) le modificazioni del presente Statuto;
- m) la decisione di compiere operazioni che comportano una

sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

n) approvare i regolamenti previsti dalla Legge e dal presente Statuto;

o) l'alienazione, l'acquisto, la concessione e l'assunzione in godimento di aziende e rami di azienda e l'acquisto di partecipazioni in società ed enti in genere, nonché le operazioni di trasformazione, fusione e scissione;

p) tutti gli atti di valore superiore ad € 100.000,00;

q) le deliberazioni su tutti gli altri oggetti riservati alla loro competenza dalla Legge e dal presente Statuto.

#### **Art. 12 - Diritto di voto.**

12.1. Hanno diritto di voto i soci risultanti dal Registro delle Imprese.

12.2. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

12.3. Non possono esercitare il diritto di voto i soci in mora con i versamenti dovuti, ovvero che non abbiano adempiuto agli obblighi derivanti dal presente statuto e dall'eventuale regolamento, ovvero alle deliberazioni degli organi consortili.

#### **Art. 13 - Consenso espresso per iscritto.**

13.1. Fatta eccezione per i casi per cui la legge o il presente statuto prevedono disposizioni assembleari le decisioni dei soci possono essere adottate anche sulla base di un consenso espresso per iscritto, comunicato alla società anche a mezzo fax o email, mediante sottoscrizione di un documento dal quale risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso della stessa. In tale ipotesi la decisione si perfeziona validamente quando la maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso su un testo sostanzialmente identico. Il consenso prestato ai fini dell'approvazione della decisione, ha una validità di 60 (sessanta) giorni e non può essere revocato; in ogni caso nei confronti della società alla scadenza dei 60 (sessanta) giorni perde ogni validità.

#### **Art. 14 - Assemblea.**

14.1. Nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto, l'assemblea deve essere convocata in Italia con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

14.2. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e

l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

14.3 Le decisioni sulle materie di cui all'art. 11.3. lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i, j), k), l), m), o), p), q), devono essere assunte in Assemblea.

L'Assemblea, sulle materie di cui alle lett. a), b), e), f), h), l), m) e o), delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano i due terzi del capitale sociale.

14.4 Ogni decisione e deliberazione riguardante un servizio posto in essere nell'interesse di uno o più soci deve essere assunta nel rispetto delle maggioranze previste dallo statuto, anche con il voto favorevole degli enti interessati.

#### **Art. 15 - Svolgimento dell'Assemblea.**

15.1. L'assemblea è regolarmente costituita e, ove il presente statuto non stabilisca diversamente, delibera con le maggioranze previste dalla legge. L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente ovvero dalla persona designata dagli intervenuti.

15.2 Le adunanze dell'assemblea potranno svolgersi, nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video, o anche solo audio, collegati, a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- siano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di assemblea totalitaria, i luoghi audio o audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente.

#### **Art. 16 - Deleghe - Verbale dell'assemblea.**

16.1. I soci possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega con i soli limiti previsti dalla legge.

16.2. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto nelle forme e con le modalità previste ed essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

#### **Art. 17 - Presidente**

17.1. Il Presidente della Società è l'amministratore unico o

il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

17.2. Il Presidente ha la rappresentanza della società ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

17.3. Il Presidente esercita le seguenti attribuzioni:

- Convoca l'assemblea consortile e le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- Stabilisce l'ordine del giorno dell'assemblea consortile e delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- Presiede le adunanze e firma le deliberazioni;
- Coordina le attività della società sulla base di quanto stabilito nelle adunanze;
- Compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o dalle deliberazioni.

17.4. In caso di impedimento o assenza il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

**Art. 18 - Amministrazione e rappresentanza.**

18.1. La società è amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di amministrazione composto da 3 a 5 membri, compreso il Presidente.

18.2. Gli amministratori possono essere nominati fino a revoca o dimissioni, ovvero a tempo determinato per una durata non inferiore a tre anni. In tal caso scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

18.3. Gli amministratori sono rieleggibili.

18.4. La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente.

18.5. In materia di divieto di concorrenza non si applica il disposto di cui all'art. 2390 C.c..

18.6. Agli amministratori può spettare, oltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un emolumento annuo nella misura stabilita da decisione dei soci all'atto della loro nomina o successivamente. In nessun caso il compenso potrà essere superiore a quello stabilito dalla Legge.

18.7. Non competono agli amministratori le materie che in forza della legge o del presente statuto o di eventuali altri patti siano riservate alla decisione dei soci; per quanto non espressamente escluso dalle loro competenze sono concessi loro i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati ulteriori limiti ai poteri degli amministratori. Coerentemente alla natura, composizione e finalità della società in *house providing*, tale attività è svolta nel rispetto delle direttive stabilite dai Soci ai sensi della disciplina vigente, nonché nel rispetto delle procedure e degli atti di esercizio delle funzioni di governo, compresi

quelle di direttiva, di controllo e indirizzo previste dalla disciplina vigente.

18.8. All'Organo amministrativo spetta, in particolare:

- a) l'esame e l'approvazione della proposta di bilancio di previsione annuale e pluriennale, predisposta sulla base delle linee d'indirizzo dei Soci, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- b) l'approvazione della proposta di piano strategico, predisposta sulla base degli indirizzi formulati dai Soci, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- c) l'esame e l'approvazione della proposta di piano operativo, predisposta sulla base delle linee d'indirizzo dei Soci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- d) l'approvazione dello schema generale di organizzazione della struttura;
- e) nell'ambito del piano operativo approvato dall'Assemblea dei soci, disporre l'assunzione di personale e la cessazione del rapporto, determinando il trattamento giuridico ed economico;
- f) la predisposizione del bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione dei Soci;
- g) la predisposizione dei regolamenti di cui al successivo art. 24.

**Art. 19 - Consiglio di Amministrazione e Deleghe.**

19.1. Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto inderogabilmente dalla legge, possono essere adottate mediante consultazione scritta.

19.2. La procedura di consultazione scritta non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

19.3. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento che contenga il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

19.4. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica e devono essere trascritte senza indugio nel relativo libro. La relativa documentazione è conservata dalla società.

**Art. 20 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione.**

20.1. In caso di richiesta della maggioranza degli amministratori in carica o in base a quanto stabilito dal presente statuto o dalla legge, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

20.2. In questo caso il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i

lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

20.3. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, organo di controllo e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

20.4. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia. L'intervento alle adunanze del consiglio può avvenire anche per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

20.5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

20.6. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel relativo libro.

#### **Art. 21 - Controlli.**

21.1. Le funzioni di controllo e di revisione legale della società potranno essere affidate, a scelta dell'Assemblea dei soci:

- ad un organo di controllo e/o ad un revisore;
- ad un organo monocratico ovvero ad un organo collegiale (collegio sindacale), per la composizione e il funzionamento del quale si applicano le norme dettate in tema di S.p.A.;
- salvo inderogabili disposizioni di legge, cumulativamente al medesimo organo ovvero separatamente, attribuendo, da un lato, la funzione di controllo all'organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale), e, dall'altro, la funzione di revisione ad un revisore (persona fisica o società di revisione);
- nella forma di organo monocratico, sia ad un revisore legale dei conti persona fisica, sia ad una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

21.2. Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

21.3. Quando nell'atto di nomina nulla sia previsto al riguardo e sempre che la previsione di legge lo consenta,

all'organo di controllo è affidata anche la revisione legale dei conti.

21.4. Nell'atto di nomina viene inoltre stabilito il compenso che viene calcolato secondo i criteri previsti dalla Legge. È fatto divieto corrispondere all'organo di controllo gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato.

#### **Art. 22 - Bilancio e utili.**

22.1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

22.2. Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro 180 (centoottanta) giorni dalla sopradetta chiusura; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 C.c. le ragioni della dilazione.

22.3. Gli utili netti risultanti dal bilancio devono essere così ripartiti:

- il 5% da destinare a riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo sarà accantonato a riserva straordinaria ed utilizzabile per finalità non in contrasto con gli scopi sociali.

22.4. Stante lo scopo consortile della società, è vietata la distribuzione degli utili di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai soci, per tutta la durata della stessa, fatto salvo il caso di scioglimento ed in ogni caso fermi restando eventuali vincoli alla distribuzione del patrimonio che dovessero derivare dalla natura dei finanziamenti percepiti dalla società.

#### **Art. 23 - Scioglimento e liquidazione.**

23.1. La società potrà sciogliersi anticipatamente per deliberazione dell'assemblea dei soci o per il verificarsi di una delle altre cause previste dalla legge.

23.2. Verificata e accertata nei modi previsti dalla legge una causa di scioglimento della società, l'assemblea verrà convocata per le deliberazioni previste ai sensi di legge.

23.3. L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori, anche non soci, determinando eventualmente:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

23.4. Il patrimonio sociale rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività, verrà devoluto ai soci in proporzione alla partecipazione al capitale sociale.

#### **Art. 24 - Regolamenti**

24.1. I soci approvano regolamenti interni della società per l'applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento della società.

#### **Art. 25- Rinvio**

25.1. Per quanto non espressamente previsto (anche nelle ipotesi in cui non è stato effettuato alcun espresso rinvio) si rinvia al Codice Civile ed al sistema normativo in tema di società a responsabilità limitata con gli adeguati temperamenti in dipendenza dell'assunzione dello scopo consortile.

25.2. Per quanto concerne l'interpretazione dello statuto stesso la comune intenzione dei soci è di attribuire ad esso il senso che risulta dal vigente sistema normativo; pertanto qualsiasi clausola e/o pattuizione ivi contenuta deve intendersi ed interpretarsi per esplicita volontà delle parti in senso conforme alla legge.

#### **Art. 26- Comunicazioni**

26.1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si eseguono, dove non diversamente disposto, mediante posta elettronica certificata. Tali comunicazioni vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario quale risultante:

- a) dal libro delle decisioni dei soci, per l'indirizzo di posta elettronica certificata dei soci;
- b) dal libro delle decisioni degli amministratori, per l'indirizzo di posta elettronica certificata dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;
- c) dal libro delle decisioni del collegio sindacale per l'indirizzo di posta elettronica certificata dei sindaci e del revisore.

26.2. Nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico, in luogo dell'indirizzo di posta elettronica certificata della persona fisica, può essere utilizzato, per le comunicazioni da e verso l'organo amministrativo, l'indirizzo di posta elettronica certificata della società iscritto nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto-legge 185/2008.

26.3. Nel caso in cui la società sia amministrata mediante consiglio di amministrazione gli amministratori possono, con decisione adottata all'unanimità, disporre l'utilizzo, per le comunicazioni da e verso l'organo amministrativo ai sensi del presente statuto, in luogo di singole caselle di posta

elettronica certificata intestate a ciascun amministratore, della casella di posta elettronica certificata della società iscritta nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto-legge 185/2008. In tal caso, dovranno essere rese disponibili a ciascun amministratore le credenziali di accesso alla predetta casella di posta elettronica certificata. La decisione adottata ai sensi del presente punto può essere revocata con decisione adottata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'organo amministrativo.

FIRMATO: Anna Maria GIACOMUZZI - Gianangelo FAVARETTO -  
Andrea Giovanni ZENNARO

STEFANO BANDIERAMONTE Notaio (Sigillo)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 82/2005.

Venezia, Mestre il giorno 17 gennaio 2023